

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

D.g.r. 10 aprile 2017 - n. X/6485**Approvazione dei criteri e delle modalità per la classificazione delle strade regionali (SR), ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater, della l.r. 4 maggio 2001 n. 9**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 «Nuovo Codice della Strada» in particolare l'art. 2 «Definizione e classificazione delle strade»;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada», in particolare l'art. 2 «Classificazione delle strade»;
- il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 461 «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del d.lgs. 112/98»;
- la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la l.r. 4 maggio 2001 n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. VII/19709 del 3 dicembre 2004, con la quale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 9/2001, è stata approvata la classificazione funzionale e la qualificazione della rete viaria del territorio regionale, in applicazione dei criteri definiti con d.g.r. n. VII/14739 del 24 ottobre 2003, con riferimento alla rete viaria classificata funzionalmente come: strade di interesse regionale di primo livello «R1» e strade di interesse regionale di secondo livello «R2»;
- il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (di seguito PRMT), approvato con d.c.r. n. X/1245 del 20 settembre 2016, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti», ed in particolare le indicazioni programmatiche relative alla rete viaria del territorio regionale di cui al paragrafo 6.2, che definiscono una proposta organica di riclassificazione degli itinerari di valenza regionale;

Visto l'art. 2, comma 2 quater, della l.r. 9/2001, che stabilisce che, al fine di garantire la piena funzionalità e il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza della rete viaria di interesse regionale, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la classificazione come strade regionali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 285/1992 e all'art. 2 del d.p.r. 495/1992, delle strade provinciali, o tratti di esse, ivi incluse quelle di cui all'art. 3, comma 118, della l.r. 1/2000, da trasferire al demanio regionale;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater, della l.r. 9/2001, con la definizione dei criteri e delle modalità per la classificazione delle strade regionali (SR), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 285/1992 e all'art. 2 del d.p.r. 495/1992;

Dato atto che:

- il 10 marzo 2017 è stato sottoscritto tra ANAS e Regione Lombardia, con l'adesione dell'Unione delle Province lombarde, il Protocollo di Intesa per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della regione Lombardia, che prevede l'individuazione di un veicolo societario unico a cui affidare funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione (ivi inclusi i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 del d.lgs. 285/1992), in un'ottica di efficienza e di sinergia nella gestione e di coordinamento degli investimenti;
- con il Protocollo sopra citato è stata individuata la rete stradale oggetto di gestione unitaria, tenendo conto di quanto definito nel PRMT e delle analisi svolte sulla rete strategica nell'ambito dello sviluppo e monitoraggio dello stesso;

Visto l'allegato A «Criteri e modalità per la classificazione delle strade regionali (SR)», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamata la «Convenzione per la gestione del collegamento della SS 11 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi A8» sottoscritta il 9 marzo 2015 tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.a. nella quale si prevede che «Regione Lombardia provvederà [...] a classificare il Collegamento Viario Expo 2015 come Strada Regionale»;

Verificato pertanto che la Convenzione di cui al precedente punto qualifica il cosiddetto «Collegamento Viario Expo 2015», peraltro rispondente ai criteri di cui all'Allegato A, come rientrante nella categoria delle strade regionali e che pertanto è possibile procedere alla relativa classificazione amministrativa;

Rilevato che gli oneri di gestione a carico di Regione Lombardia per il «Collegamento Viario Expo 2015», stimati dalla Convenzione sopra citata in 750.000 euro annui, trovano copertura sui capitoli 10745 (impegno n. 1909/2017) e 11625 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;

Visti la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'obiettivo TER 1005.304 del vigente PRS «Riqualificazione, potenziamento e gestione della rete stradale di interesse regionale»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Criteri e modalità per la classificazione delle strade regionali (SR)» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, il cosiddetto «Collegamento Viario Expo 2015», peraltro rispondente ai criteri di cui all'Allegato A, rientra nella categoria delle strade regionali e che pertanto è possibile procedere alla relativa classificazione amministrativa.

3. di dare atto che gli oneri di gestione a carico di Regione Lombardia per il «Collegamento Viario Expo 2015», stimati dalla Convenzione vigente tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde s.p.a. citata in premessa in 750.000 euro annui, trovano copertura sui capitoli 10745 (impegno n. 1909/2017) e 11625 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

CRITERI E MODALITÀ PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SR)**Premessa**

Il presente documento definisce i criteri e il percorso operativo per classificazione amministrativa delle strade regionali (SR).

L'art. 2, comma 2 quater, della l.r. 4 maggio 2001 n. 9 infatti prevede che *"al fine di garantire la piena funzionalità e il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza della rete viaria di interesse regionale [...], con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la classificazione come strade regionali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992 e all'articolo 2 del D.P.R. 495/1992, delle strade provinciali, o tratti di esse, ivi incluse quelle di cui all'articolo 3, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da trasferire al demanio regionale."*

Ambito di applicazione

La rete autostradale e stradale nazionale è individuata dal D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 461 "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del D.Lgs. 112/98" e successivi aggiornamenti.

I criteri per la classificazione delle Strade Regionali, di seguito esplicitati, si applicano alla rete stradale non statale e pertanto potranno essere classificate a strade regionali alcune strade provinciali, o tratti di esse, ivi incluse quelle di cui all'articolo 3, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1.

I criteri si applicano in particolare alle strade extraurbane di tipo B, C e F e alle relative tratte urbane di tipo D, E ed F che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e all'articolo 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada".

Nel caso di tratte limitate di strade comunali che diano continuità agli itinerari regionali, si valuterà caso per caso la possibilità di classificazione a strada regionale ovvero la stipula di intesa con il Comune competente finalizzata a garantire condizioni di utilizzo e livelli di servizio omogenei.

Criteri

Per poter essere classificata amministrativamente come regionale, una strada deve essere classificata funzionalmente come strada di interesse regionale di primo livello "R1" o strada di interesse regionale di secondo livello "R2" ai sensi dell'art. 3 della l.r.9/2001 (D.G.R. VII/19709/2004).

Nel caso in cui intervengano sulla rete stradale opere infrastrutturali tali da modificare la funzione di una strada e apportare mutamenti di tipo gerarchico allo scenario di rete, si procede all'adozione dei conseguenti procedimenti di aggiornamento della classificazione funzionale ai sensi art. 3 della l.r. 9/2001 e dell'eventuale classificazione amministrativa ai sensi dell'art. 2 comma 9 del D.Lgs. 285/1992 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 495/92.

Possono essere classificati amministrativamente a strade regionali anche tratti di rete stradale non classificati funzionalmente R1 o R2 qualora costituiscano elementi di completamento, adduzione o omogeneizzazione della rete di interesse regionale (R1 e R2).

Qualora le strade non siano ancora state classificate funzionalmente ai sensi dell'art. 3 della l.r.9/2001, in quanto realizzate dopo la pubblicazione della D.G.R. VII/19709/2004, potranno comunque essere classificate regionali in base ai presenti criteri. Le stesse, nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di classificazione ex art. 3 della l.r.9/2001, saranno classificate funzionalmente come R1 o R2.

Le strade che possono essere classificate dal punto di vista amministrativo come strade regionali (SR) rientrano in almeno una delle tipologie di seguito indicate, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D. Lgs. 285/1992:

- A. strade che allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione;
- B. strade che allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico; per rete statale è da intendersi l'insieme delle strade statali e delle autostrade.

La classificazione delle strade regionali potrà procedere per fasi successive, anche in relazione alle risorse disponibili sul bilancio regionale. In tal caso, verranno considerate in via prioritaria le tratte stradali rispondenti ad almeno una delle seguenti condizioni:

- 1. tratte con caratteristiche geometriche più elevate (strade di tipo B con tratte urbane di tipo D: carreggiate separate, due o più corsie per senso di marcia, etc.);
- 2. tratte caratterizzate da flussi di traffico elevati;
- 3. tratte a servizio di bacini di particolare valenza in termini di popolazione e di sistema di servizi e di attività, con riferimento a elementi di rilevante valenza sovraprovinciale (industriale, turistica e climatica) o presenza di particolari aree di interesse per l'economia di vaste zone del territorio regionale, con una dotazione infrastrutturale significativa data anche dai principali centri di scambio modale.

Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 13 aprile 2017

La scelta delle strade da classificare per ciascuna fase funzionale verrà effettuata inoltre tenendo conto della loro localizzazione, al fine di ottimizzare gli oneri di gestione e manutenzione della rete regionale complessiva che si costituisce.

Modalità per la classificazione delle strade regionali

La classificazione a strada regionale (SR), ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 495/1992, avviene con le seguenti modalità.

Strade provinciali

La classificazione amministrativa a strada regionale delle strade provinciali avviene ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 2 del D.P.R. 495/92.

Il procedimento è avviato d'ufficio dal dirigente regionale competente e, in relazione alla sua complessità e alle interlocuzioni con gli enti interessati eventualmente necessarie, si conclude entro 60 giorni dal suo avvio.

Il procedimento si conclude con l'emanazione di apposito decreto dirigenziale.

La competenza in merito alla gestione della strada è trasferita dall'attuale Ente gestore a Regione Lombardia dalla data di efficacia del provvedimento di classificazione, termine entro il quale, nel rispetto del comma 7 dell'art. 2 del D.P.R. 495/1992, deve essere sottoscritto dalle parti il verbale di consegna della strada ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 495/1992.

Ai fini della redazione e sottoscrizione del verbale di consegna, l'Ente gestore trasferisce a Regione Lombardia, con riferimento alla strada ed alle relative pertinenze:

- l'elenco delle opere strutturali presenti, la documentazione tecnica di base e la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica; in caso di assenza di documentazione tecnica, l'Ente gestore produce esplicita dichiarazione al riguardo;
- l'elenco dei lavori in corso relativi all'itinerario, sia di manutenzione sia di ammodernamento, nonché le progettazioni, gli studi, i dati di incidentalità, di traffico, i rilievi sullo stato manutentivo disponibili ed eventuali pareri rilasciati in riferimento a interventi sul territorio, il piano acustico sviluppato ai sensi della Direttiva UE n. 49/2002 e ogni altro atto/documento disponibile sulla strada e pertinenze in relazione alla proprietà e gestione delle stesse, con riferimento alla normativa vigente;
- i dati relativi alle concessioni ed autorizzazioni rilasciate o in corso di rilascio, le forniture energetiche e le utenze varie, i contratti in essere, gli schemi degli impianti presenti, oltre ad ogni altro elemento utile ai fini di una migliore gestione della strada.

In ogni caso, l'Ente gestore, fino alla sottoscrizione del verbale di consegna, garantisce la gestione in sicurezza, efficienza e funzionalità dell'infrastruttura a salvaguardia dell'utente.

In relazione alle specificità legate alla rete stradale (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, investimenti in corso, contratti in essere, accordi intrapresi con soggetti terzi, accordi di programma vigenti) è facoltà di Regione Lombardia di procedere con la stipula di specifico atto convenzionale con l'Ente gestore preliminarmente all'avvio del procedimento di classificazione.

Strade di nuova realizzazione

Per le strade di nuova realizzazione, prive di classificazione amministrativa, su cui sia stata preventivamente individuata la competenza regionale con specifico atto, la classificazione amministrativa a strade regionali è disposta con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 2 del D.P.R. 495/92.

Il relativo procedimento è avviato d'ufficio dal dirigente regionale competente e, in relazione alla sua complessità e alle necessarie interlocuzioni con gli enti interessati, si concluderà entro 60 giorni dal suo avvio.

Il procedimento si conclude con l'emanazione di apposito decreto dirigenziale.